



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |        |            |
|--------------------------|-----------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ARGENTINO | PIETRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARZANO   | SERGIO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI  | PIETRO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |
| <input type="checkbox"/> |           |        |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 837/05  
depositato il 17/05/2005

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1999
  - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000
  - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001
  - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002
  - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003
  - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004
- contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 837/05

UDIENZA DEL

04/02/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

376

PRONUNCIATA IL:

4.2.2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15 MAG. 2013



Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
Rag. Claudio FERRI

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. ██████████, esercente la professione di medico, chirurgo, rappresentato e difeso dal dr. Vito Montinaro, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dei versamenti IRAP effettuati negli anni dal 1999 al 2004 per totali €.12.325,11, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.

Sostiene, il ricorrente, di non possedere alcuno dei requisiti previsti per l'assoggettamento all'IRAP e di aver effettuato i pagamenti in via prudenziale, allo scopo di evitare sanzioni.

In particolare, afferma: di utilizzare, per l'attività, beni strumentali di valore irrisorio, di esercitare l'attività in totale assenza di organizzazione e di capitale, in assenza di lavoro altrui.

D'altra parte, aggiunge, non poteva essere diversamente, trattandosi di professione svolta "intuitu personae".

Ha chiesto, pertanto, previa la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi, di condannare l'A.E. al rimborso, in suo favore, della somma di €.12.325,11, oltre interessi come per legge e spese di lite.

Ha contro dedotto l'Ufficio, costituitosi in giudizio, confermando la legittimità dell'atto contestato esistendo indubitabilmente, nell'attività del contribuente, un sia pur minimo requisito dell'organizzazione, sia pure come auto-organizzazione.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

### LA COMMISSIONE

- visto il ricorso e la documentazione allegata;
- vista la nota di controdeduzioni dell'Ufficio;
- considerato omissivo il comportamento dell'Ufficio e, di conseguenza, illegittimo il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal ricorrente a titolo di IRAP per gli anni dal 1999 al 2004, avendo egli esercitato la professione, di medico chirurgo in assenza degli elementi normativamente previsti per essere soggetto a tale imposta;
- ritenuto, nel merito, di riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di IRAP, con i relativi interessi legali, a decorrere dalla data di notifica della domanda di rimborso sino alla data di soddisfo, ma limitatamente alle annualità per le quali la domanda stessa è riscontrata "tempestiva" nel rispetto della L.133/99 - art.1 - co.5, norma applicabile "ratione temporis";
- ritenuto, altresì, equo di disporre la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio;

### PQM

- 1) dichiara illegittimo il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso IRAP avanzata dal ricorrente per le annualità dal 1999 al 2004;
- 2) dichiara, altresì, il diritto del ricorrente stesso al rimborso delle somme indebitamente versate al predetto titolo, limitatamente, però, alle annualità per le quali ciascuna di esse è riscontrata tempestiva nel rispetto della L.133/99 - art.1, co.5, norma applicabile "ratione temporis";
- 3) spese compensate.

Taranto, li 4.02.2013.

Il Giudice Relatore

Il Presidente